

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 175

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento
recante statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

*(Parere ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 17, comma 13,
della legge 11 agosto 2014, n. 125)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 giugno 2015)

Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Roma, 05 GIU 2015 prot. 119 953

Caro Presidente,

G. Neri

Le trasmetto qui unito lo schema di regolamento recante "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo", corredata delle relazioni di rito, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari previsto dall'articolo 13 comma 2 della legge 11 agosto 2014, n.125. Lo Statuto disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, che svolge attività a carattere tecnico-operativo connesse all'attuazione delle iniziative di cooperazione, ed è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con i miei più cordiali saluti,

Tu,

P. Gentiloni
Paolo Gentiloni

Egregio Senatore
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”

Relazione illustrativa

La legge 11 agosto 2014, n. 125 –“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo”– prevede che, per l’attuazione delle politiche di cooperazione, sia istituita l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. La rinnovata architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo riallinea il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi Ocse/Dac e valorizza la massima professionalità nelle fasi di gestione e attuazione dei progetti.

L’Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e gode di una larga capacità di azione, grazie a una personalità giuridica autonoma, a un proprio bilancio e a una propria organizzazione. Mentre al MAECI viene riservato il ruolo fondamentale di analisi e programmazione delle politiche e di gestione dei profili diplomatici delle attività di cooperazione allo sviluppo, l’Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. Essa eroga altresì servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano in tale ambito.

L’articolo 17 della legge n. 125/2014, prevede che lo Statuto, che disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia, sia adottato con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presente decreto dà attuazione a tale disposizione di legge, codificando in maniera organica gli aspetti di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui allo stesso articolo 17, comma 13, della legge n. 125/2014.

Il provvedimento si articola in **sette Capi e ventisette articoli**.

Il Capo I illustra i principi generali che regolano l’Agenzia, definendone l’ambito di azione e le finalità. Esso chiarisce altresì la configurazione del rapporto con il MAECI e le modalità con cui il MAECI esercita i propri poteri di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia.

L’**articolo 1** delimita l’ambito di applicazione del presente provvedimento e introduce le definizioni utili ai fini del regolamento, mentre l’**articolo 2** stabilisce le finalità perseguitate dell’Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e incaricata di svolgere le funzioni attribuitele dalla legge n. 125/2014 già nella gestione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) ai sensi della legge n. 49/1987, fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI. La stessa norma prevede che i principi fondamentali e gli indirizzi cui l’Agenzia conforma la propria attività, previsti tra l’altro nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della legge n. 125/2014, nella convenzione periodica tra Ministro e Agenzia e nel piano di efficacia degli interventi approvato dal Comitato congiunto, oltre che nella legge n. 125/2014 stessa.

L’**articolo 3** illustra l’articolazione del rapporto tra l’Agenzia ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che esercita i poteri di indirizzo e vigilanza attribuitigli dalla legge n. 125/2014 avvalendosi della DGCS del MAECI. Al comma 2, si prevede che la convenzione tra Direttore dell’Agenzia e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottata ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 300/1999, definisca le modalità di collaborazione tra l’Agenzia e il MAECI. La convenzione ha cadenza triennale ed è modificabile su richiesta di ciascuna delle parti.

Il Capo II, dedicato all’organizzazione dell’Agenzia, disciplina il sistema e le funzioni degli organi dell’Agenzia, nonché la sua articolazione in uffici, in Italia e all’estero.

L'**articolo 4** individua la normativa applicabile all'Agenzia ed enumera i suoi organi che, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 300/1999, sono il Direttore, il Comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 3 prevede che l'Agenzia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre i commi 4 e 5 rispettivamente precisano i termini per l'esecutività del regolamento di organizzazione e stabiliscono che sul testo del regolamento di contabilità il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale acquisisca il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli articoli da 5 a 7 stabiliscono le attribuzioni, i rapporti, le funzioni, le modalità di nomina e la composizione dei singoli organi. Il Direttore, secondo quanto previsto dall'**articolo 5** del presente statuto, rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione delle attività e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Mentre al comma 1 si dettagliano le attribuzioni del Direttore, il comma 2 esplicita le modalità di selezione e descrive la procedura di nomina. In conformità alla legge n. 125/2014, il Direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di una procedura di evidenza pubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il tramite del Vice ministro della cooperazione, in una rosa di almeno tre e non oltre cinque candidati che abbiano superato la selezione svolta da una commissione di cinque membri, nominati dallo stesso Ministro. La selezione è condotta dapprima sulla base della documentazione presentata all'atto della domanda e, successivamente, mediante colloquio. Il trattamento onnicomprensivo giuridico ed economico del Direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell'**articolo 19**, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. La carica di Direttore dell'Agenzia non può essere conferita a persone in quiescenza e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale conserva la possibilità di disporre in ogni momento la revoca dell'incarico, per inosservanza delle direttive generali e alla luce di risultati negativi rispetto agli obiettivi fissati.

L'**articolo 6** dispone che il Direttore sia coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal Comitato direttivo, composto di quattro dirigenti dell'Agenzia e alle cui riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori. Il Comitato direttivo formula proposte sulla programmazione dell'attività dell'Agenzia, individua misure per migliorare l'economicità della gestione, esprime pareri sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto, sulle convenzioni con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche, sulla proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo, nonché sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità. Il comma 5 chiarisce infine che per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

L'**articolo 7** disciplina invece la composizione e le attribuzioni del collegio dei revisori, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, durano in carica tre anni e svolgono le proprie attività a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, per quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, nonché del regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Il presente statuto illustra quindi l'assetto organizzativo dell'Agenzia che dispone, per lo svolgimento dei compiti di istituto, di uffici in Italia e all'estero (rispettivamente, **articoli 8 e 9**). L'agenzia ha la sede centrale a Roma. La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia sono demandati al regolamento di organizzazione, che il Direttore propone all'approvazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con le modalità previste dalla legge n. 125/2014, possono essere istituite fino a trenta sedi all'estero, dotate di autonomia gestionale e finanziaria, ove possono essere inviati fino a venti dipendenti. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate. Il reclutamento di personale in loco è regolato dalla disciplina applicabile al personale di pari qualifica delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel limite del contingente previsto dalla legge n. 125/2014. I capi delle sedi all'estero dell'Agenzia

rispondono direttamente al Direttore per l'uso delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati e possono promuovere, d'intesa con il competente capo della rappresentanza diplomatica o consolare, riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori presenti in loco per la realizzazione di iniziative di cooperazione. Il regolamento di contabilità disciplina l'autonomia gestionale e finanziaria delle sedi all'estero, ispirandosi, per quanto compatibili, ad analoghe norme vigenti per i capi delle rappresentanze diplomatiche (cfr. decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010). Restano ferme le competenze dei capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che possono altresì dare direttive ai capi delle sedi all'estero dell'Agenzia in materia di sicurezza.

Seguono le disposizioni in materia di personale del **Capo III**, che regolamenta le modalità di reclutamento e di gestione del personale dell'Agenzia, in conformità alle disposizioni già contenute nella legge istitutiva, nonché le modalità per la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative di cooperazione.

L'**articolo 10** disciplina le modalità, le procedure e alcuni requisiti (conoscenze linguistiche, possesso della laurea) per il reclutamento del personale dell'Agenzia, suddiviso in profili professionali afferenti all'area tecnico-operativa e giuridico-amministrativa, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Si stabilisce inoltre che per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni si tenga conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale.

All'**articolo 11** sono descritte le modalità con cui l'Agenzia realizza gli interventi di cooperazione all'estero e ne effettua il monitoraggio e la valutazione in loco, demandando a successiva delibera del Comitato congiunto la definizione dei criteri e delle modalità di selezione del personale dell'Agenzia, di altre amministrazioni o esterno all'amministrazione da inviare in missione. Nella stessa delibera è determinato il trattamento economico di tale personale. Il personale inviato in missione dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero dell'Agenzia territorialmente competente e non può esercitare alcuna altra attività professionale. Per gravi ragioni, anche relative ai rapporti con le Autorità locali, il Direttore dell'Agenzia può revocare l'avvio o la prosecuzione di una missione.

Il **Capo IV** contiene disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi, illustrando dapprima la struttura e le procedure relative al bilancio dell'Agenzia e le modalità con cui si dispone il trasferimento all'estero delle risorse necessarie alla realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari appartenenti all'Agenzia o ad altra amministrazione pubblica (**articolo 12**). Ogni anno il Direttore dell'Agenzia sottopone al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale una proposta di bilancio preventivo per l'approvazione, che deve comunque intervenire entro il 31 dicembre. Entro il 15 aprile di ogni anno, il Direttore trasmette il conto consuntivo al collegio dei revisori dei conti per l'esame, da svolgersi entro i quindici giorni successivi; il medesimo documento è quindi sottoposto all'approvazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 aprile. Sia per la proposta di bilancio preventivo, sia per il conto consuntivo è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'**articolo 13** descrive i mezzi finanziari dell'Agenzia, a norma dell'articolo 18 della legge n. 125/2014 e prevede che il finanziamento statale all'Agenzia sia diviso in tre distinti capitoli, rispettivamente per spese di personale, di funzionamento e interventi.

Sono successivamente illustrate le modalità di collaborazione con partner internazionali, amministrazioni pubbliche, Cassa Depositi e Prestiti SpA e soggetti aventi finalità di lucro (**articoli da 14 a 16**). L'**articolo 14** disciplina nel dettaglio le modalità con cui l'Agenzia può realizzare

progetti con il finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di altri Stati, con particolare attenzione alle procedure da seguire nel caso di gestione decentrata diretta di risorse del bilancio europeo (cd. cooperazione delegata). Le somme ricevute nel quadro di tali forme di finanziamento sono soggette a rendicontazione separata, controllata dal collegio dei revisori dei conti. L'Agenzia presta sostegno e coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione di tali progetti alle altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero. La collaborazione con altre amministrazioni pubbliche è regolata da convenzioni che, ai sensi dell'**articolo 15**, determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. La concessione di contributi è disposta sulla base di inviti pubblici a presentare proposte, previa approvazione del Comitato congiunto, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di affidare direttamente la realizzazione di iniziative con soggetti omologhi in Paesi partner. Il comma 5 prevede infine che siano regolati tramite convenzione, ai sensi dell'articolo 22 della legge istitutiva, i rapporti con Cassa Depositi e Prestiti SpA e le relative modalità di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione. L'affidamento di progetti a soggetti aventi finalità di lucro è regolata invece dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e in particolare dal Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge n. 125/2014 (**articolo 16**).

Al Capo V sono contenute norme relative alla collaborazione con le organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro. L'**articolo 17** prevede che l'iscrizione di tali soggetti in apposito elenco previsto dall'articolo 26 della legge n. 125/2014 sia effettuata su domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni elencate al comma 2. In coerenza con il mantenimento del principio che le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 sono ONLUS di diritto (art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997, non modificato dalla legge n. 125/2014), si prevede infine che le organizzazioni non governative già idonee ai sensi della legge n. 49/1987 siano iscritte, su semplice richiesta, nell'Anagrafe unica delle ONLUS e che sia attribuito all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il compito di verificare il mantenimento di tali requisiti e di comunicare all'Agenzia delle entrate casi di eventuale perdita degli stessi, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS. Il comma 4 regola le modalità di collaborazione tra Agenzia e Agenzia delle entrate per l'applicazione dei benefici previsti all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125/2014, e per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, ovvero comunicazioni, scambio di informazioni e attività di supporto nella verifica delle attività svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.

Le modalità di concessione dei contributi e di gestione dell'affidamento di iniziative a soggetti senza finalità di lucro, mediante procedure comparative pubbliche, sono disciplinate rispettivamente dagli **articoli 18 e 19** del presente statuto. I contributi a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 26 della legge n. 125/2014 sono assegnati mediante procedure comparative pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Comitato congiunto, su proposta del Direttore, nel rispetto dei principi previsti dal presente statuto. Le procedure sono indette dall'Agenzia, con cadenza almeno annuale, previa indicazione delle priorità geografiche e tematiche da parte del Comitato congiunto, mediante avvisi pubblici che definiscono modalità e termini di presentazione dei progetti, nonché le procedure di selezione. Sui progetti, valutati da una commissione nominata dal Direttore senza oneri per la finanza pubblica, sono acquisiti i pareri dei capi di rappresentanza diplomatica o consolare competenti in merito alle condizioni politiche e di sicurezza. I finanziamenti possono essere erogati secondo una delle seguenti alternative: per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese, oppure anticipatamente, a condizione che sia presentata un'idonea garanzia, ai sensi del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei fondi sono rendicontati mediante rapporti

descrittivi e contabili e l’Agenzia ne monitora lo sviluppo e ne verifica i risultati. Anche per l’affidamento della realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo è previsto il ricorso a procedure comparative pubbliche; i soggetti affidatari sono selezionati sulla base di condizioni e modalità disciplinati dal Comitato congiunto, su proposta del Direttore.

Il successivo **Capo VI** è dedicato all’adozione di un Codice di comportamento dell’Agenzia, alla valutazione delle iniziative di cooperazione e ai controlli interni sull’attività dell’Agenzia stessa. L’**articolo 20** prevede che l’Agenzia adotti un proprio Codice di comportamento, secondo la procedura di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo.

Al successivo **articolo 21** è invece previsto che una convenzione tra MAECI e Agenzia regoli annualmente il trasferimento delle risorse necessarie alla DGCS per la realizzazione del programma delle valutazioni. Tale programma deve comunque essere conforme a linee guida approvate dal Comitato congiunto, utilizzare un sistema di indicatori coerenti con gli standard internazionali in materia, prevedere la consultazione dell’Agenzia, delle rappresentanze diplomatiche, nonché il coinvolgimento dei Paesi partner e il coordinamento con gli altri donatori. Alla documentazione relativa alle attività di valutazione è data visibilità sui siti istituzionali del MAECI e dell’Agenzia.

Le attività di controllo interno all’Agenzia, a norma dell’**articolo 22**, sono svolte in conformità ai decreti legislativi n. 286/1999 e n. 150/2009. Si prevede che l’Agenzia si avvalga dell’organismo indipendente di valutazione del MAECI. Le risultanze delle attività di controllo sono trasmesse al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Chiude il provvedimento il **Capo VII**, che riporta le disposizioni transitorie e finali utili a disciplinare la fase di transizione dall’attuale sistema di cooperazione, disciplinato dalla legge n. 49/1987, al nuovo, introdotto dalla legge n. 125/2014.

Per assicurare le esigenze di graduale passaggio delle funzioni dalla DGCS all’Agenzia, l’**articolo 23** prevede che, a decorrere dalla data di efficacia del contratto del Direttore dell’Agenzia, la DGCS può mettere a sua disposizione il personale che opti per il passaggio all’Agenzia ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che gli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49/1987 possano optare per il passaggio alle dipendenze dell’Agenzia da una data anteriore al primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del presente statuto, mentre il comma 3 chiarisce che il personale di ruolo o attualmente in comando o fuori ruolo in servizio presso la DGCS può esprimere la propria opzione anche successivamente al primo giorno del sesto mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, considerato che la legge n. 125/2014 non prevede un termine finale per detta opzione.

L’**articolo 24** è dedicato alla gestione del personale, dei compiti e delle funzioni già attribuiti all’Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze, abrogato dalla legge n. 125/2014. Gli organi dell’Istituto agronomico per l’Oltremare cessano di operare effetti dal primo giorno del sesto mese dall’entrata in vigore del presente statuto e il regolamento di organizzazione dell’Agenzia prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze, nei locali demaniali già nella disponibilità dell’Istituto e con competenze delineate alla luce delle attuali. Entro il trentesimo giorno anteriore a tale data, il Direttore generale dell’Istituto provvede altresì a presentare al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Direttore dell’Agenzia una ricognizione delle attività in essere e una relazione finale sui risultati di gestione, ai fini del passaggio di consegne con il capo della costituenda struttura di livello dirigenziale non generale. L’Agenzia si occupa delle prosecuzione degli interventi affidati dalla DGCS; per i

finanziamenti ottenuti dall’Istituto da altri soggetti, nonché per ogni altro rapporto giuridico attivo o passivo, ivi inclusa la titolarità dei beni mobili e delle attrezzature, l’Agenzia succede a titolo universale all’Istituto stesso per espressa previsione di legge.

Il successivo **articolo 25** disciplina l’armonizzazione degli interventi in corso trasferiti dalla gestione della DGCS all’Agenzia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dispone il trasferimento all’Agenzia dei fondi necessari per la prosecuzione degli interventi non conclusi al primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del presente statuto, sulla base di una ricognizione effettuata dalla DGCS. Gli interventi eseguiti in collaborazione con partner internazionali, altre amministrazioni pubbliche, soggetti a scopo di lucro e della società civile e gli effetti dei contratti registrati dalla DGCS prima del primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del presente statuto restano regolati dalla disciplina vigente alla stessa data.

Anche le missioni in corso proseguono fino alla data di conclusione prevista, salvo diversa disposizione del Direttore dell’Agenzia; nelle more dell’adozione di criteri e modalità di selezione del personale da inviare in missione e della definizione del relativo trattamento economico, sono applicate le disposizioni in materia cui si attiene la DGCS. Si prevede infine che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo favorisca l’accreditamento dell’Agenzia presso l’Unione europea e altre organizzazioni internazionali per lo svolgimento di progetti cofinanziati o in gestione centralizzata indiretta (cd. cooperazione delegata dell’UE). Per questi progetti, il trasferimento delle responsabilità dalla DGCS all’Agenzia è subordinato al consenso del soggetto finanziatore. Pur trattando il presente regolamento dello Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, le disposizioni che riguardano direttamente il MAECI sono essenziali per assicurare un ordinato passaggio di consegne tra la DGCS e l’Agenzia, che non avrà compiti nuovi, bensì assumerà compiti attualmente svolti dalla DGCS, senza compromettere la necessaria continuità dell’attività in corso. La disciplina delle modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso è peraltro specificamente elencata tra i contenuti dello Statuto nella stessa legge istitutiva (art. 17, comma 13, lettera i) della legge n. 125/2014), mentre l’articolo 32, comma 1, della medesima legge prevede che lo Statuto disciplini le “modalità di trasferimento” degli interventi in corso.

L’**articolo 26** stabilisce la trasformazione delle unità tecniche di cooperazione in sedi all’estero dell’Agenzia, disciplina il passaggio del relativo personale e prevede che il regolamento di contabilità stabilisca le modalità di trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle unità tecniche al patrimonio dell’Agenzia. In particolare, gli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49/1987 che optino per il passaggio alle dipendenze dell’Agenzia conservino l’incarico rivestito per essere confermati o trasferiti ad altro incarico nei sei mesi successivi all’entrata in vigore effettiva della riforma. Viceversa, gli esperti che dovessero optare per il mantenimento in servizio presso il MAECI sono richiamati di diritto al MAECI dalla medesima data. Tale disposizione appare necessaria in quanto la legge n. 125/2014 non disciplina la gestione degli uffici all’estero, che continueranno ad operare cambiando denominazione e natura giuridica, durante il periodo di transizione dall’attuale alla nuova architettura istituzionale. Tale aspetto riveste invece grande importanza, al fine di assicurare un passaggio ordinato e la continuità dell’attività in corso, sia sotto il profilo gestionale che per gli aspetti contabile-amministrativi, nonché nell’interlocuzione con le autorità straniere in loco. Il personale assunto in loco ai sensi della legge n. 49/1987 in servizio al primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del presente statuto è attribuito alle sedi per il periodo previsto al rispettivo contratto, nel rispetto dei limiti previsto dall’articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014, mantenendo peraltro l’inquadramento previdenziale di provenienza.

L’**articolo 27** dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in ragione del lungo termine previsto dall’articolo 31, comma 1, della legge n. 125/2014 affinché lo statuto dell’Agenzia esplichi pienamente i propri effetti.

Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”

Relazione tecnico-normativa

Referente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio legislativo

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L’articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, prevede che lo Statuto che disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia sia adottato con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il provvedimento, dando attuazione alla legge di riforma del sistema della cooperazione allo sviluppo italiano, risulta pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 11 agosto 2014, n. 125, definisce il quadro normativo vigente dell’attività di cooperazione internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non incide sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non risultano elementi di incompatibilità, ex articolo 117 della Costituzione, con le competenze legislative e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non sono emersi profili di incompatibilità.

7) Verifica dell’assenza di rilegiscrizioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica effettuata ha avuto esito positivo.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE**

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento proposto è pienamente in linea con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la cooperazione allo sviluppo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in detta materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento proposto è in linea con la normativa adottata dalla maggior parte degli altri Stati membri dell'Unione, che analogamente dispongono di un'Agenzia per la cooperazione (Francia, Germania, Regno Unito, Austria e Spagna).

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi citati sono stati correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sulla materia oggetto del presente provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Successivamente all'adozione del provvedimento, è lasciata all'Agenzia, nel rispetto della sua autonomia organizzativa e regolamentare, la facoltà di procedere all'adozione di un regolamento interno di organizzazione e contabilità, che disciplini nel dettaglio gli aspetti non interessati dal presente provvedimento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'Amministrazione.

Relazione AIR

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La legge 11 agosto 2014, n. 125, ha rinnovato integralmente il quadro istituzionale e organizzativo della cooperazione internazionale allo sviluppo italiana, riallineando il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi Ocse/Dac, anche mediante l’istituzione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Per la piena operatività dell’Agenzia stessa, la legge 11 agosto 2014, n. 125, richiede alcuni provvedimenti attuativi, tra i quali l’adozione, con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di uno Statuto che disciplini le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia.

B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.

Obiettivo fondamentale del provvedimento è quello di dotare l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di norme utili a garantire lo svolgimento dei compiti di ufficio, in conformità ai principi di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

C. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato con gli indicatori abituali del controllo di gestione e della valutazione della performance, effettuati periodicamente ai sensi della legislazione vigente.

D. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Gli effetti del provvedimento sono destinati ad agire sui soggetti pubblici e privati che agiscono nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, nel ruolo di attori o di partner degli interventi, nonché sul personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il provvedimento è stato redatto sulla base di consultazioni con tutti i soggetti interessati dal processo di riforma del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano. Sono stati infatti coinvolti gli uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni sindacali rappresentative delle diverse categorie di personale del Ministero stesso, le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché esponenti delle federazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative italiane.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

L’opzione zero, cioè l’astensione dall’intervento normativo, è inadeguata a fronte degli obiettivi prefigurati con l’intervento di riforma generale del sistema di cooperazione e con la sua piena operatività. Essa sarebbe altresì contraria alla norma di legge di cui all’articolo 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Alla luce della disposizione di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125, opzioni alternative non sono state ritenute percorribili.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Il provvedimento non presenta svantaggi, anzi permette di assicurare la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il presente intervento è passibile di incidere positivamente sulle micro, piccole e medie imprese, dal momento che prevede, tra l'altro, modalità con cui gli attori del settore privato, anche con scopo di lucro, possono partecipare a interventi di cooperazione allo sviluppo. Si fa in particolare riferimento all'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, che stabilisce il riconoscimento e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, promuovendo la più ampia partecipazione di tali soggetti alle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce direttamente obblighi informativi a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Una volta finalizzato il processo di riforma del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano ed avviato il funzionamento dell'Agenzia dal provvedimento proposto, l'efficacia dello stesso sarà legata direttamente al mantenimento degli impegni italiani in ambito APS, attraverso un graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Il provvedimento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

B. Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Al provvedimento verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Eventuali modifiche saranno legate agli esiti della verifica di impatto della regolamentazione.

E. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che esercita la vigilanza sull'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale, curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., in cui verrà considerata soprattutto l'efficacia con cui l'Agenzia assolve ai compiti di istituto, nel rispetto dei principi previsti dalla legge n. 125/2014.

Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”

Relazione tecnico-finanziaria

Capo I

Articoli 1-3

Gli articoli del Capo I non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che definiscono l’ambito di applicazione dello Statuto, che disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nonché le finalità della sua azione, gli indirizzi e i principi cui essa conforma la propria attività e la configurazione del rapporto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). In particolare, l’articolo 3 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita sull’Agenzia i poteri di indirizzo e vigilanza previsti dalla normativa vigente, avvalendosi della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS). Rientra nell’ambito della vigilanza l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo dell’Agenzia.

Capo II

Articoli 4-7

Gli articoli da 4 a 7 del Capo II, che prevedono disposizioni generali sulla disciplina applicabile all’Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo e ne descrivono gli organi, in conformità a quanto previsto in materia dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 300/1999, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La remunerazione del direttore è stata commisurata nella relazione tecnica della legge n. 125/2014 nella misura del trattamento economico spettante a un Ministro plenipotenziario in servizio presso il MAECI con funzioni di direttore generale, nel rispetto del limite retributivo massimo di 240.000 euro per i pubblici dipendenti, introdotto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014. Le disposizioni degli **articoli 4 e 5**, di carattere meramente ordinamentale non sono suscettibili di generare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In conformità a quanto già previsto dalla legge n. 125/2014 (articolo 17, comma 7), il Direttore dell’Agenzia può, previa autorizzazione del Comitato congiunto, istituire o sopprimere le sedi all’estero e determinarne l’ambito territoriale di competenza nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nella stessa località.

Non deriveranno nuovi oneri dalla costituzione del Comitato direttivo di cui all’**articolo 6**. Il Comitato direttivo è infatti presieduto dal direttore e composto da dirigenti dell’Agenzia. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti. Lo Statuto chiarisce comunque che per la partecipazione al Comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Per l’indennità del presidente e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti di cui all’**articolo 7**, da determinare da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’onere presumibile, pari a 70.000 euro annui, mutuato dal costo per il 2014 dell’analogo collegio presso l’Agenzia ICE, è già stato scontato nella relazione tecnica della legge n. 125/2014.

Articoli 8 e 9

Gli articoli 8 e 9 del Capo II descrivono la struttura degli uffici dell’Agenzia, in Italia e all’estero e, dando attuazione a disposizioni già previste nella legge n. 125/2014, non contengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come già previsto dalla relazione tecnica della legge n. 125/2014, infatti, per la sede centrale dell’Agenzia, collocata a Roma, l’ipotesi più economica e con evidenti vantaggi di natura funzionale prevede la continuazione dell’utilizzo dei locali ove attualmente è situata l’Unità Tecnica Centrale della DGCS in via Contarini (immobile demaniale), usufruendo anche di parte delle

palazzine ex Civis concesse in uso al MAECI anni fa e rimaste sinora inutilizzate. La copertura dei costi per i necessari interventi di ristrutturazione, che interverrebbero *una tantum*, consentendo al contempo la valorizzazione di un bene immobile demaniale al momento inutilizzato, è stata prevista mediante riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 33, comma 1, della legge n. 125/2014). Sulla base delle attuali quotazioni di mercato ricavate dal prezzario dell'edilizia DEI pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma riferite ad analoghe tipologie di ristrutturazione, si è stimato un totale di 2.120.000 euro per una superficie da ristrutturare di 1.060 mq. La soluzione alternativa di prendere in locazione immobili privati, peraltro prevedibilmente distanti dalla parte di Agenzia ospitata nei locali in cui attualmente è ospitata l'Unità Tecnica Centrale della DGCS, avrebbe comportato oneri di gestione continuativi sicuramente superiori, né avrebbe permesso di escludere a priori la necessità di costi di ristrutturazione iniziali.

Per quanto riguarda gli oneri determinati dall'istituzione di sedi all'estero di cui all'articolo 9 del presente regolamento, la ripartizione degli stanziamenti già assegnati per il triennio 2015-17 alla DGCS e all'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze tra la nuova e più agile struttura della Direzione generale e la costituenda Agenzia, permetterà di coprire sia le spese di funzionamento relative all'acquisto di beni e servizi, sia le spese di investimento, con invarianza complessiva dei costi. L'articolo 17, comma 7, della legge n. 125/2014 prevede infatti espressamente che il Direttore dell'Agenzia possa istituire o sopprimere sedi all'estero nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Ciò considerato, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 13, lettera h), il presente regolamento prevede un numero massimo di trenta sedi all'estero, ritenuto un numero congruo per assicurare la necessaria flessibilità nella gestione della rete estera dell'Agenzia. L'attuale rete delle unità tecniche di cooperazione allo sviluppo, che ha subito nel tempo modifiche e che in futuro dovrà essere costantemente adeguata all'evoluzione delle priorità di azione dell'Agenzia e del contesto internazionale, comprende 16 sedi e 2 sezioni distaccate in un totale di 18 Paesi, elencati nella seguente tabella.

Sede	Paesi di competenza
Kabul	Afghanistan
Tirana	Albania, Kosovo
La Paz	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù
Il Cairo	Egitto
San Salvador	El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, Cuba, Rep. Dominicana ,Haiti, Stati insulari dei Caraibi
Addis Abeba	Etiopia, Gibuti,
Sezione distaccata: Juba	Sud Sudan
Nairobi	Kenya, Somalia, Tanzania, Seychelles, Uganda
Beirut	Libano, Siria, Giordania
Maputo	Mozambico, Swaziland
Yangon	Myanmar
Islamabad	Pakistan
Gerusalemme	Palestina
Dakar	Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea,

	Bissau, Guiné Conakry, Mali, Niger
Sezione distaccata: Ouagadougou	Burkina Faso
Khartoum	Sudan, Eritrea
Tunisi	Tunisia, Marocco, Mauritania
Hanoi	Vietnam, Cambogia, Laos

Le spese di funzionamento degli uffici all'estero per beni e servizi saranno finanziate con risorse trasferite al bilancio dell'Agenzia da quello della DGCS; il relativo ammontare è stato quantificato nella relazione tecnica della legge n. 125/2014, basandosi sui dati storici nella disponibilità del MAECI, in 796.734 euro per il 2015 e 809.234 euro per il 2016. Per massimizzare le economie di scala, l'articolo 16, comma 7, della legge n. 125/2014 prevede la necessità di valutare prioritariamente la sistemazione delle sedi all'estero dell'Agenzia in locali già nella disponibilità di uffici all'estero di altre amministrazioni pubbliche. Non essendo possibile prevedere con ragionevole certezza quali siano i Paesi nei quali emergerà la necessità di aprire nuove sedi all'estero dell'Agenzia, si può prevedere comunque che esse potranno condividere gli spazi con quelli delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti di cultura o degli uffici dell'Agenzia ICE presenti in loco.

Il comma 2 dell'articolo 9 del presente regolamento stabilisce che nelle sedi all'estero possano essere inviati fino a venti unità di personale comprensive dei dipendenti di ruolo dell'Agenzia e degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate. La disposizione non comporta oneri tenuto conto che l'invio all'estero del predetto personale avviene nell'ambito delle risorse assegnate.

Il comma 3 dell'articolo 9 dello Statuto disciplina le modalità per il reclutamento di personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014, confermando l'espressa previsione di legge per cui tali procedure avverranno nei limiti del contingente di 100 unità e delle risorse della legge n. 125/2014, il cui onere è stato quantificato sulla base dei costi effettivi del personale ora in servizio presso le Unità tecniche locali. Si rimanda all'analisi degli effetti finanziari dell'articolo 26 per ulteriori elementi. Le modalità di reclutamento del personale assunto localmente sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica della rete estera del MAECI, ovvero il DPR n. 18/1967 (articolo 155) e il DM 16 marzo 2001, n. 032/655. Possono pertanto essere assunti coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese della sede all'estero e dimostrano di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative. Rispetto alla disciplina applicabile al personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, tuttavia, l'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: resta quindi esclusa la possibilità che, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero dell'Agenzia, il relativo personale assunto localmente sia riassunto presso un'altra sede dell'Agenzia o altro ufficio dell'amministrazione pubblica in Italia o all'estero. A tal fine i contratti a tempo indeterminato stipulati dall'Agenzia con il personale a contratto locale dovranno contenere una clausola risolutiva espressa in caso di chiusura o di soppressione della sede.

Il comma 6 dell'articolo 9 del presente regolamento prevede che, compatibilmente con l'impianto civilistico del bilancio dell'Agenzia, la disciplina in materia di autonomia gestionale e finanziaria alle sedi all'estero dell'Agenzia sia dettata dal regolamento di contabilità, ispirandosi alla normativa vigente per i capi di rappresentanza diplomatica e consolare della rete estera del MAECI, che rappresenta un modello consolidato ed efficace. Sono stati comunque previsti alcuni correttivi utili

ad adattare la normativa vigente alla specificità dell'attività di cooperazione allo sviluppo e a prevedere l'esercizio di un'opportuna vigilanza da parte dei capi della rappresentanza diplomatica o consolare, in conformità all'articolo 37 del dPR n. 18/1967. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Articoli 10 e 11

L'articolo 10 del Capo III contiene disposizioni di natura procedurale in materia di reclutamento del personale da parte dell'Agenzia, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le risorse per la remunerazione del personale dell'Agenzia sono state previste nella legge n. 125/2014, sulla base di una quantificazione di costi che ha utilizzato i parametri di calcolo e i valori medi delle indennità validi per l'analogo personale in servizio presso il MAECI. Per le procedure di accertamento delle conoscenze linguistiche del personale dell'Agenzia ci si avvarrà di personale in servizio presso l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da non generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La realizzazione di iniziative di cooperazione descritta dall'articolo 11 sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità nel bilancio dell'Agenzia.

Capo IV

Articolo 12 e 13

L'articolo 12 è meramente descrittivo del procedimento del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Agenzia, della sua struttura e delle procedure con cui il direttore dell'Agenzia può disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati, appartenenti all'Agenzia o ad altra amministrazione pubblica. Tale eventualità è stata prevista per favorire la piena operatività dell'Agenzia, anche in Paesi in cui non sia stata istituita una sede all'estero, permettendo di fare in tal caso affidamento su altri funzionari del MAECI presenti in loco.

Anche l'articolo 13 ha natura descrittiva: enumera i mezzi finanziari dell'Agenzia in conformità con il disposto dell'articolo 18 della legge n. 125/2014 e prevede la suddivisione del finanziamento statale all'Agenzia in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI (spese di personale, spese di funzionamento e interventi).

Articoli 14-16

Dagli articoli da 14 a 16 del Capo IV non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni che si limitano a disciplinare le procedure con cui si svolgerà la collaborazione dell'Agenzia con partner internazionali, con altre amministrazioni pubbliche e con la Casa Depositi e Prestiti SpA, nonché la realizzazione di iniziative tramite soggetti aventi finalità di lucro, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 125/2014. Tali collaborazioni, infatti, permetteranno la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia stessa.

Con particolare riferimento all'articolo 14, la modalità di gestione centralizzata indiretta di fondi della Commissione europea (cd. cooperazione delegata) permetterà all'Agenzia di curare l'attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati a valere sul bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo, con un'indubbia massimizzazione del rapporto costo/benefici. Si ripropongono, con gli opportuni adattamenti legati alla diversa natura giuridica dell'Agenzia, le soluzioni individuate in sede di emanazione del decreto interministeriale attuativo dell'articolo 14-bis della legge n. 49/1987, quale introdotto dall'articolo 8 del DL n. 69/2013.

Capo V

Articoli 17-19

Analogamente al Capo precedente, gli articoli da 17 a 19 si configurano come disposizioni di natura ordinamentale che regolano i rapporti tra Agenzia e soggetti della cooperazione internazionale senza finalità di lucro, prevedendo la possibilità che a questi siano concessi contributi o sia affidata la realizzazione di iniziative, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’Agenzia.

Il comma 3 dell’articolo 17 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che si limita a prevedere il mantenimento del regime fiscale già in essere per le organizzazioni non governative in possesso del riconoscimento di idoneità ai sensi della legge n. 49/1987 alla data dell’entrata in vigore della legge n. 125/2014, in conformità a quanto disposto dall’articolo 32, comma 7, della medesima legge. Tali soggetti, considerati come categoria definita e a esaurimento, potranno infatti essere iscritti, su semplice richiesta all’Agenzia delle entrate, all’Anagrafe unica delle ONLUS, continuando quindi a beneficiare del trattamento previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Non discendono oneri nemmeno dalla disposizione di cui all’articolo 17, comma 4, che si limita a prevedere le modalità di collaborazione tra Agenzia e Agenzia delle entrate per il controllo dei requisiti necessari per fruire dei benefici previsti all’articolo 26, comma 5, della legge n. 125/2014 e per il mantenimento dell’iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS.

Capo VI

Articolo 20-22

L’articolo 20 dello Statuto non determina nuovi o maggiori oneri, limitandosi a prevedere l’adozione di un codice di comportamento per tutti i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

I costi della convenzione di cui all’articolo 21 del presente regolamento sono per legge a valere sul bilancio dell’Agenzia (articolo 21, comma 2, della legge n. 125/2014) e, come tali, vincolati alla disponibilità finanziaria dello stesso.

La disposizione che prevede che l’Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo si avvalga dell’organismo indipendente di valutazione del MAECI, estendendo l’attività di un organismo già esistente, permetterà di realizzare economie, che prudenzialmente non sono state quantificate (articolo 22).

Capo VII

Articoli 23-26

Il Capo VII contiene norme transitorie, che regolano sotto il profilo procedurale il graduale passaggio dal sistema attuale della cooperazione allo sviluppo, regolato dalla legge n. 49/1987, al nuovo sistema introdotto dalla legge n. 125/2014. Data tale loro natura, dalle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si chiarisce che la possibilità di cui all’articolo 23, comma 1, del presente regolamento che il direttore si avvalga del personale di ruolo o in posizione di comando presso la DGCS fin dalla data di efficacia del proprio contratto individuale e che gli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d) presentino domanda di passaggio alle dipendenze dell’Agenzia anticipatamente non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per la remunerazione dei soggetti in questione saranno infatti alternativamente sostenuti dal MAECI o dall’Agenzia, nell’ambito delle risorse specificamente previste a tale scopo.

Per la sede di Firenze di cui all’articolo 24, comma 2 dello Statuto, non si prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti dal bilancio dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze che la legge n. 125/2014 sopprime e le cui risorse confluiranno nel bilancio del MAECI per essere quindi attribuite all’Agenzia. Il comma 2 dell’articolo 24 prevede peraltro che gli organi dell’Istituto agronomico per l’Oltremare cessino di operare dal primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. E’ possibile pertanto prevedere un

risparmio, in termini di riduzione delle retribuzioni a valere sul bilancio dell'Istituto, che non è stato prudenzialmente quantificato.

Analogamente privo di effetti sulla finanza pubblica è il disposto dell'articolo 25, che disciplina le modalità di gestione degli interventi di diversa natura attualmente gestiti dalla DGCS che, se ancora in corso alla data di piena operatività dell'Agenzia, saranno a questa trasferiti (si veda la seguente tabella per un quadro riassuntivo).

Interventi cofinanziati DGCS (ONG, Regioni, Università, fondi accreditati presso Rappresentanze) e contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge 49/1987		
	Conclusi alla data di piena operatività dell'Agenzia	In corso alla data di piena operatività dell'Agenzia
Competenza	DGCS	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Disciplina applicabile	Disciplina vigente all'avvio degli interventi o alla conclusione dei contratti	Disciplina vigente alla data di piena operatività dell'Agenzia
Controlli di regolarità amministrativa e contabile	Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI	Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia
Rendicontazione spese sostenute dalle Unità tecniche di cooperazione ("gestione diretta")		
	Spese sostenute dalle rappresentanze diplomatiche entro data di piena operatività	Spese sostenute a partire dalla data di piena operatività dalle Unità tecniche (trasformate in sedi all'estero dell'Agenzia ex art. 26 dello Statuto)
Competenza	Sede MAECI	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Disciplina applicabile	Disciplina vigente alla data di piena operatività dell'Agenzia	Regolamento di contabilità dell'Agenzia
Controlli di regolarità amministrativa e contabile	Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI	Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia
Fondi UE		
	Prima del consenso UE al trasferimento	Dopo il consenso UE al trasferimento
Competenza	MAECI, attraverso delega al Capo missione della Rappresentanza diplomatica o consolare competente	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Disciplina applicabile	Disciplina vigente alla stipula dell'accordo di delega	Disciplina prevista dalla formalizzazione del nuovo accordo di delega
Controlli di regolarità amministrativa e contabile	Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI, laddove previsto dal DI attuativo dell'art. 14-bis della legge n. 49/1987	Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia

L'articolo 26 definisce infine le modalità per la trasformazione delle unità tecniche di cooperazione attualmente presenti nei Paesi più significativi per l'attività di cooperazione allo sviluppo in sedi

all'estero dell'Agenzia. Il comma 3 specifica che con il regolamento di contabilità sono stabilite le modalità per il trasferimento dei relativi beni strumentali al patrimonio dell'Agenzia. Analoga disposizione non è stata necessaria per l'Istituto agronomico per l'Oltremare, dal momento che la legge n. 125/2014 prevede la successione universale nei rapporti attivi e passivi a favore dell'Agenzia. L'Agenzia prenderà quindi immediatamente in carico tutti i beni mobili e le attrezzature dell'Istituto e ne disporrà secondo le ordinarie modalità di gestione del patrimonio.

Con particolare riferimento alla dotazione di personale delle sedi all'estero dell'Agenzia, la legge n. 125/2014 prevede che presso tali strutture possa essere impiegato anche personale assunto in loco, nel limite di un contingente massimo di 100 unità. Attualmente presso le unità tecniche di cooperazione sono in servizio 81 dipendenti assunti in loco. L'onere complessivo ammonta a 1.126.938,80 euro, comunque inferiore alla quantificazione delle spese di personale locale per il funzionamento degli uffici all'estero contenuta nella relazione tecnico-finanziaria della legge n. 125/2014 (ovvero 1.460.000 euro).

DECRETO del MINISTRO degli AFFARI ESTERI e della COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE del ..., n. ...

Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”

**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l’articolo 87, comma quinto della Costituzione;

VISTO l’articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

VISTA la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 8, 9, 12 e 13-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54,

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del XX;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data XXXXX;

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

ADOTTÀ
il seguente regolamento:

Capo I
Principi generali

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento reca lo statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

2. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- a) “legge istitutiva”: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo”;
- b) “Ministro”: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) “Vice ministro”: Vice ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 11 della legge istitutiva;
- d) “MAECI”: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- e) "DGCS": Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI, di cui all'articolo 20 della legge istitutiva;
- f) "Agenzia": Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall'articolo 17 della legge istitutiva;
- g) "direttore": il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;
- h) "sedi all'estero": sedi all'estero dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva;
- i) "Comitato congiunto": Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della legge istitutiva;
- l) "capi missione": capi delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
- m) "documento triennale": documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge istitutiva;
- n) "convenzione con il Ministro": convenzione tra il Ministro e il direttore di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- o) "data di piena operatività": data di cui all'articolo 31, comma 1, della legge istitutiva;
- p) "regolamento di contabilità": regolamento interno di contabilità di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;
- q) "regolamento di organizzazione": regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 2
(Finalità)

1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace e della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.
2. Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della legge istitutiva.
3. L'Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto.
4. L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato con la società civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, sanciti dal Capo VI della legge istitutiva.

Art. 3
(Indirizzo, vigilanza, controllo e rapporto con il MAECI)

1. Il Ministro, avvalendosi della DGCS, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia previsti dalla normativa vigente, adottando direttive, approvando il bilancio preventivo e il conto consuntivo e verificando il raggiungimento degli obiettivi.
2. La convenzione con il Ministro si conforma all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e definisce le modalità di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia. Detta convenzione è stipulata ogni tre anni e può essere modificata su proposta di ciascuna delle parti.

Capo II
Organizzazione dell'Agenzia

Art. 4
(Disposizioni generali)

1. L'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal presente statuto, dal codice civile e dalle altre norme relative alle persone giuridiche pubbliche.

2. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. Il regolamento di organizzazione, in assenza di rilievi, diventa esecutivo trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione al Ministro.

5. Sul regolamento di contabilità, il Ministro acquisisce il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5
(Direttore)

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Egli, in particolare:

- a) propone per l'approvazione del Ministro il regolamento di organizzazione;
- b) propone per l'approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilità;
- c) stipula la convenzione con il Ministro;
- d) predisponde e sottopone al Ministro il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- e) fatti salvi i poteri di proposta attribuiti dalla legge istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente;
- f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia e, nell'ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti e fermo restando il limite di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;
- g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all'estero;
- h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale e propone al Ministro il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale;
- i) assegna ai dirigenti gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dei programmi e la responsabilità di specifici progetti;
- l) attribuisce ai capi degli uffici e delle sedi all'estero le risorse finanziarie, umane e strumentali;
- m) cura le relazioni sindacali, definisce le politiche d'incentivazione, di formazione e d'impiego ottimale del personale;
- n) nomina i componenti del comitato direttivo, ne convoca e presiede le riunioni;
- o) previa autorizzazione del Comitato congiunto, nel rispetto dell'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, istituisce o sopprime le sedi all'estero e ne determina l'ambito territoriale di competenza;
- p) assicura il supporto dell'Agenzia al MAECI nelle attività di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva;
- q) svolge le funzioni ed attività amministrative non espressamente attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e dal presente statuto.

2. La selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva è così disciplinata:

- a) i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle candidature sono divulgati mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MAECI e con modalità idonee a garantire la diffusione anche internazionale;
- b) le candidature sono valutate da una commissione di almeno cinque membri, nominati dal Ministro nel rispetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; la commissione comprende almeno un dirigente generale o equiparato del MAECI e un professore universitario in materie attinenti all'ambito di attività dell'Agenzia;
- c) della commissione possono far parte persone estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, individuate, anche tra funzionari dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di imparzialità e che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d) i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi a un colloquio, all'esito del quale la commissione, per il tramite del Vice ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi;
- e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi al colloquio e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI.

3. Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro può disporre in ogni momento la revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi rispetto agli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La carica è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale. La carica non può essere conferita a persone in quiescenza.

4. In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal titolare di incarico dirigenziale generale di maggiore anzianità.

Art. 6

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo si riunisce periodicamente, è composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro componenti individuati come segue:

- a) i due capi delle strutture di livello dirigenziale generale dell'Agenzia, per la durata della carica;
- b) altri due dirigenti dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario, scelti dal direttore per un mandato di quattro anni, rinnovabile.

2. Il comitato direttivo coadiuva il direttore e, in particolare:

- a) formula proposte in ordine alla programmazione delle attività dell'Agenzia;
- b) individua misure e iniziative dirette a favorire l'economicità della gestione;
- c) esprime un parere sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto;
- d) esprime un parere sugli schemi di convenzione con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, della legge istitutiva;
- e) esprime un parere sulla proposta di bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Agenzia;

f) esprime un parere su proposte di modifica del presente statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.
5. Per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Art. 7

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente e da due membri effettivi, designati in conformità all'articolo 17, comma 13, lettera m), della legge istitutiva, e da un membro supplente, designato dal Ministro.
2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Le indennità del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'Agenzia a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché, in quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilità.

Art. 8

(Assetto organizzativo in Italia)

1. L'Agenzia ha la sede centrale a Roma.
2. La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia, articolati in non più di due strutture dirigenziali di livello generale presso la sede centrale, sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione.
3. Gli uffici in Italia assicurano il supporto tecnico ed amministrativo al direttore.

Art. 9

(Sedi all'estero)

1. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva possono essere istituite fino a trenta sedi all'estero, la cui direzione è affidata a personale dirigenziale, della terza area o a personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva.
2. Nelle sedi all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato congiunto, fino a venti dipendenti di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 32, comma 4, primo periodo della legge istitutiva. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate.
3. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica degli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. I capi delle sedi all'estero rispondono al direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla base della convenzione con il Ministro e delle direttive del Ministro.
5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva.
6. L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira, per quanto compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) ai titolari delle sedi all'estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo dPR ai capi di rappresentanza diplomatica;
 - b) contestualmente all'invio alla sede centrale dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero sono inviati ai capi missione territorialmente competenti, che, entro venti giorni, possono inviare osservazioni al MAECI.
7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi realizzati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo di cui al Capo VI della legge istitutiva, l'Agenzia, attraverso le sedi all'estero e d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello locale riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori che realizzano iniziative di cooperazione.
8. I capi delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.

Capo III Disposizioni in materia di personale

Art. 10

(Reclutamento e inquadramento del personale)

1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia è suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Per l'accesso all'area tecnico-operativa è titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Non si applica l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
2. Le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), della legge istitutiva comprendono prove per accertare l'idoneità allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese. Per i profili professionali per il cui accesso è richiesta la laurea, è inoltre accertata la conoscenza di una seconda lingua straniera.
3. L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia tiene conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonché l'area e la fascia retributiva di appartenenza.

Art. 11

(Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero)

1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante:
 - a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero;
 - b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche;
 - c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
2. I criteri e le modalità di selezione del personale di cui al comma 1, lettere b), e c), sono approvati dal Comitato congiunto, su proposta del direttore, sulla base di standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e pari opportunità. Con le stesse modalità è determinato il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera c).
3. Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero territorialmente competente e non può esercitare alcuna altra attività professionale. In qualsiasi momento il direttore può revocare, per gravi ragioni anche connesse con i rapporti con le autorità locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.

Capo IV
Disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi

Art. 12
(Bilancio)

1. Previo parere del comitato direttivo e del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore trasmette il bilancio preventivo al Ministro per la sua approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre.
2. Entro il 15 aprile, previo parere del comitato direttivo, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, per la sua approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Con modalità stabilite dal regolamento di contabilità, il direttore può disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati dell'Agenzia o di altra amministrazione pubblica.
5. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione.

Art. 13

(Mezzi finanziari dell'Agenzia)

1. A norma dell'articolo 18, comma 2, della legge istitutiva, i mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:
 - a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - b) dagli introiti delle convenzioni stipulate per la prestazione di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
 - c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI;
 - d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
 - e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è suddiviso in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI per spese di personale, spese di funzionamento e interventi.

Art. 14

(Collaborazioni con partner internazionali)

1. L'Agenzia può attuare progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva relativamente alla stipula di accordi e intese.
2. Se l'Agenzia è destinataria di delega nella gestione di fondi esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo (FES), si applica la pertinente normativa europea.
3. I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione include la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
4. Al controllo della rendicontazione delle spese in gestione diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei revisori di cui all'articolo 7.
5. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali firmatari dell'accordo.

6. L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri di cui al comma 1.

7. L'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, può affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a uno o più partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva, in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge istitutiva, che definiscono le modalità di impiego delle risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi.

Art. 15

(Collaborazione con amministrazioni pubbliche e con la società Cassa Depositi e Prestiti Spa)

1. La collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche è regolata da convenzioni, che determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. Il Comitato congiunto approva le convenzioni di importo superiore a due milioni di euro ed è informato di quelle di importo inferiore.

2. Il direttore dispone le variazioni di bilancio connesse alle convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

3. I contributi dell'Agenzia per attività promosse da soggetti di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte, pubblicati a cadenza indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato congiunto, con l'indicazione delle risorse disponibili e delle priorità di intervento. E' fatta salva la possibilità di affidare direttamente ai soggetti di cui all'articolo 24 la realizzazione di iniziative che consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner.

4. L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero, il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo e coadiuva le amministrazioni pubbliche nella gestione delle attività.

5. La convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la società Cassa Depositi e Prestiti Spa e definisce le modalità di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione.

Art. 16

(Iniziative realizzate tramite soggetti aventi finalità di lucro)

1. L'Agenzia può affidare a soggetti privati con finalità di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai soggetti di cui al capo VI della legge istitutiva, nel rispetto delle finalità della legge medesima.

2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al più ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonché al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner.

3. Le attività di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalità della legge istitutiva, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al codice di comportamento di cui all'articolo 19, fatte salve le competenze del Comitato congiunto.

Capo V
Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro

Art. 17
(Elenco)

1. L’Agenzia dispone l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, a domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto. L’Agenzia verifica la documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni presso l’organizzazione richiedente, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti.

2. Per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e il suo mantenimento, l’Agenzia verifica che i soggetti di cui al presente articolo:

- a) agiscano con modalità conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;
- b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;
- c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell’esercizio delle loro attività.

3. L’Agenzia verifica il mantenimento dei requisiti di idoneità delle organizzazioni non governative iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS in base all’articolo 32, comma 7, della legge istitutiva. L’Agenzia comunica all’Agenzia delle entrate la perdita da parte delle organizzazioni di cui al presente comma dei requisiti di idoneità o di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 26 della legge istitutiva, ai fini della cancellazione dall’Anagrafe unica delle ONLUS.

4. L’Agenzia verifica lo svolgimento dell’attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, anche all’estero, in relazione all’applicazione dei benefici fiscali di cui all’art. 26, comma 5, della legge istitutiva, nonché in relazione al mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS. A tal fine l’Agenzia:

- a) comunica all’Agenzia delle entrate i soggetti per i quali risulta il mancato svolgimento dell’attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- b) fornisce le informazioni richieste dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo;
- c) supporta, nell’ambito delle attività e finalità di cui alla legge istitutiva, l’Agenzia delle entrate nella verifica delle attività svolte all’estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.

Art. 18
(Concessione di contributi)

1. Il Comitato congiunto stabilisce, nell’ambito della programmazione annuale di cui all’articolo 21, comma 3, della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, e che:

- a) rispettano i principi fondamentali e le finalità della legge istitutiva;
- b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento triennale e con gli impegni internazionali assunti dall’Italia;
- c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea ad assicurare la sostenibilità;
- d) prevedono un apporto finanziario del proponente, in misura stabilita dal Comitato congiunto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della legge istitutiva, secondo i seguenti criteri:

- a) previa approvazione del Comitato congiunto, che stabilisce le priorità geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente una o più procedure di selezione di iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione ed educazione allo sviluppo;
- b) gli avvisi pubblici definiscono le modalità e i termini per la presentazione dei progetti e le procedure di selezione;
- c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte all'estero è acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle condizioni politiche e di sicurezza;
- d) i progetti sono valutati da una commissione, nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato;
- e) i finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili;
- g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti.

Art. 19

(Affidamento di iniziative)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, disciplina le condizioni e le modalità per la selezione dei soggetti di cui al presente capo cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente.

Capo VI

Codice di comportamento e controlli

Art. 20

(Codice di comportamento)

- 1. L'Agenzia adotta un codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si attengono i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione delle iniziative di cui alla legge istitutiva.
- 2. Sullo schema di codice di comportamento è acquisito, per il tramite del MAECI, il parere del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, fermo restando l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 21

(Valutazione delle iniziative di cooperazione)

1. Il MAECI e l'Agenzia stipulano annualmente una convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi:

- a) conformità a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore;
- b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia;
- c) consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche;

- d) coinvolgimento dei Paesi partner;
- e) coordinamento con gli altri donatori.

2. I documenti di cui al presente articolo e i risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nei siti istituzionali dell’Agenzia e del MAECI.

Art. 22

(Controlli interni)

1. Le attività di controllo interno all’Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.
2. L’Agenzia si avvale dell’organismo indipendente di valutazione del MAECI.
3. Le risultanze delle attività di controllo interno sono trasmesse al Ministro.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

(Personale dell’Agenzia)

1. La DGCS può mettere a disposizione del direttore, a partire dalla data di efficacia del suo contratto individuale, il personale di cui all’articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge istitutiva, che abbia espresso, laddove prevista e comunque nel rispetto dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’opzione per l’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia. Sono fatte salve le esigenze funzionali di graduale passaggio all’Agenzia delle funzioni già attribuite al MAECI e la continuità del pagamento del trattamento economico del personale.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, il MAECI può accogliere le domande di passaggio alle dipendenze dell’Agenzia degli esperti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, a decorrere da una data anteriore a quella di piena operatività.
3. Fermo restando quanto disposto all’articolo 19, comma 5, della legge istitutiva, l’opzione per l’inquadramento nell’Agenzia del personale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e b), laddove prevista, può essere espressa anche successivamente alla data di piena operatività.

Art. 24

(Personale, compiti e funzioni già attribuiti all’Istituto agronomico per l’Oltremare)

1. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operatività, il direttore generale dell’Istituto presenta al Ministro e al direttore una relazione finale sui risultati della gestione e la ricognizione delle attività in essere, suddivise in base ai progetti in esecuzione, con l’indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi.
2. Dalla data di piena operatività, gli organi dell’Istituto agronomico per l’Oltremare cessano di operare. Il regolamento di organizzazione prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze nei locali demaniali già nella disponibilità dell’Istituto stesso, le cui competenze sono determinate tenuto conto di quelle esercitate in base alle disposizioni previgenti.
3. Gli interventi affidati dalla DGCS all’Istituto sono proseguiti dall’Agenzia secondo le modalità previste dal provvedimento che li ha disposti. Il Comitato congiunto può approvare modifiche a tale provvedimento su proposta della DGCS o dell’Agenzia.

Art. 25

(Armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all’Agenzia)

1. Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore, la DGCS svolge le attività relative alle iniziative di cooperazione in raccordo con il medesimo.

2. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operatività, la DGCS trasmette al Ministro ed al direttore una sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle cui attività non preveda la conclusione entro la data di piena operatività, con l’indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. Entro i successivi dieci giorni, il Ministro dispone il trasferimento all’Agenzia degli stanziamenti occorrenti per la prosecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, ivi inclusi i fondi impegnati.

3. Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti di cui ai Capi IV e V con finanziamenti anche parziali della DGCS e gli effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 registrati prima della data di piena operatività restano regolati dalla disciplina vigente fino a tale data. Le modifiche agli interventi sono approvate dal Comitato congiunto. Il controllo di regolarità amministrativo e contabile degli interventi che proseguono sotto la gestione dell’Agenzia ai sensi del comma 2, è svolto dal collegio dei revisori di cui all’articolo 7. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile degli interventi conclusi alla data di piena operatività continua ad essere svolto dall’ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.

4. Con le modalità previste dalla legge istitutiva, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendicontano le spese effettuate in applicazione della legge n. 49 del 1987, fino alla data di piena operatività. Salvo diversa disposizione del direttore, le quote dei finanziamenti ministeriali non spese alla data di piena operatività nonché i diritti e gli obblighi connessi agli interventi in corso sono trasferiti al capo della sede all'estero territorialmente competente. Il trasferimento delle risorse è comunicato con evidenze informatiche al MAECI, alla sede centrale dell’Agenzia e all’ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.

5. Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni in corso alla data di piena operatività proseguono fino alla data di conclusione prevista. Fino all’adozione della delibera di cui all’articolo 11, comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data di piena operatività, l’Agenzia applica i criteri, le modalità di selezione e le disposizioni in materia di trattamento economico cui si attiene la DGCS.

6. Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta.

7. Per i progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, il trasferimento delle responsabilità all'Agenzia è subordinato al consenso dei soggetti finanziatori. Il MAECI assicura la continuità degli interventi in corso alla data di piena operatività, conformemente agli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010 e dell'articolo 11, lettera c), del decreto legislativo n. 123 del 2011. A seguito del subentro dell'Agenzia negli interventi di cui al presente comma, i fondi occorrenti sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al presente articolo è soggetto al regime dei controlli di regolarità amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia.

Art. 26

(Trasformazione delle unità tecniche in sedi all'estero)

1. Dalla data di piena operatività, le unità tecniche di cui all’articolo 13 della legge n. 49 del 1987 e le relative sedi distaccate sono costituite come sedi all'estero ed assumono i compiti e le funzioni di cui all’articolo 9, con il trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle predette unità tecniche. Il personale di cui all’articolo 32, comma 4, della legge istitutiva ivi in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio presso il MAECI, conserva l’incarico rivestito alla data di piena operatività. Entro i successivi sei mesi, gli interessati sono confermati o trasferiti ad altro incarico con le modalità di cui all’articolo 17, comma 8, della legge istitutiva. Il personale di cui all’articolo 32, comma 4, della legge istitutiva che opti per il mantenimento alle dipendenze del MAECI è richiamato di diritto in servizio al MAECI a decorrere da data non successiva a quella di piena operatività.

2. Il personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 49 del 1987 in servizio alla data di piena operatività è attribuito alle sedi all'estero per la durata e alle condizioni previste dal contratto individuale di lavoro, nei limiti di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

3. Con il regolamento di contabilità sono stabilite le modalità di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unità tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia.

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1614/2015

Roma, addi

28 MAG. 2015

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**STATUTO DELL'AGENZIA
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
748/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale

Raffaele Greco

1014/2015 28 MAG. 2015
Numero _____ e data _____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 maggio 2015

NUMERO AFFARE 00748/2015

OGGETTO:

Ministero degli affari esteri ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

LA SEZIONE

Vista la relazione del 24 aprile 2015 trasmessa con la nota prot. n. 0008609 del 27.4.2015, con la quale il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo prevede, ai fini dell'attuazione delle politiche di cooperazione, l'istituzione

dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. In particolare l’art. 17 della legge citata stabilisce che lo Statuto dell’Agenzia sia adottato con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo schema di regolamento ministeriale si propone pertanto l’obiettivo di cui al menzionato art. 17 e a tal fine disciplina compiutamente e puntualmente le competenze dell’Agenzia e le regole del suo funzionamento.

Nella relazione richiamata l’Amministrazione precisa inoltre che “la rinnovata architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo riallinea il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi Ocse/DAC e valorizza la massima professionalità nelle fasi di gestione e attuazione dei progetti; soggiunge altresì che l’Agenzia è soggetta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri ed è dotata di ampia autonomia, capacità di spesa e poteri di autoorganizzazione grazie alla personalità giuridica pubblica attribuitale mentre al Ministero vigilante rimangono riservate le funzioni di analisi e di programmazione politica della cooperazione allo sviluppo rispetto alle quali l’Agenzia svolge attività operativa finalizzata alla realizzazione diretta di iniziative di cooperazione ovvero alla erogazione di servizi, assistenza e supporto tecnico ad altre amministrazioni pubbliche che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Lo schema di regolamento sottoposto all’esame della Sezione si articola in sette capi e 27 articoli nei quali sono compendiate le disposizioni che disciplinano le attribuzioni, la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento e di gestione delle attività, il bilancio e i mezzi finanziari

dell’Agenzia.

Particolare rilievo assumono nel citato contesto le norme contenute nel Capo II, che regolano l’organizzazione dell’Agenzia e gli organi di amministrazione e di verifica della gestione finanziaria (Direttore, Comitato direttivo e Collegio dei revisori dei conti), quelle del Capo III che regolano le modalità di reclutamento e di gestione del personale, le disposizioni di cui al Capo IV in materia di bilancio e gestione finanziaria e le disposizioni comprese nel Capo V, che sono incentrate più specificamente sull’attività di istituto dell’Agenzia in quanto disciplinano i rapporti e la collaborazione con le organizzazioni della società civile e altri soggetti e organismi che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo senza finalità di lucro.

Il Capo VI riguarda l’adozione di un codice di comportamento dell’Agenzia, la valutazione delle iniziative di cooperazione e i controlli interni sull’attività della medesima Agenzia e il Capo VII chiude il provvedimento con le disposizioni transitorie e finali disciplinando il passaggio dall’attuale sistema di cooperazione al nuovo modello prefigurato dalla legge istitutiva n. 125/2014.

Lo schema di regolamento è corredata della relazione illustrativa, della relazione tecnico-normativa e tecnico-finanziaria nonché della relazione AIR; sul testo dell’articolato ha inoltre espresso il proprio assenso il Ministero dell’Economia e delle finanze in data 23 aprile 2015.

CONSIDERATO

Dall’esame dello schema sottoposto a parere, anche alla luce degli elementi forniti con le relazioni allegate, il Collegio preliminarmente rileva che in linea generale l’articolato in questione corrisponde agli obiettivi

indicati dall'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 delinea in maniera compiuta l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia in coerenza con le funzioni attribuite dalla legge. Ritiene tuttavia la Sezione che, per taluni aspetti sia formali che sostanziali, lo schema di regolamento sia suscettibile di correzioni e miglioramenti. Nei sensi ora indicati osserva quanto segue:

A) Sotto il profilo formale:

- 1) Nel preambolo, tenuto conto che prima dei singoli capoversi risulta indicata la titolarità dell'iniziativa attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” appare opportuno eliminare dopo l'ultimo capoverso in fine l'espressione ripetitiva ivi riportata.
- 2) All'articolo 2 il comma 1 appare sostanzialmente ripetitivo e ridondante, atteso che le finalità dell'Agenzia risultano già indicate nella norma primaria istitutiva; peraltro nel medesimo comma 1, tra dette finalità, non viene ripetuta quella dell'economicità, che pure è espressamente prevista nella legge. Conseguentemente la Sezione suggerisce o di espungere il menzionato comma 1 dal testo, ovvero di integrarlo con l'obiettivo della economicità;
- 3) Agli articoli 5, comma 3 e 6 comma 1, lett. a) viene impropriamente utilizzata l'espressione “carica”, che è tipica delle cariche elettive in luogo del termine “incarico”, più appropriato con riferimento all'espletamento di funzioni di amministrazione o di gestione nell'ambito di amministrazioni ed enti pubblici;
- 4) All'articolo 12, comma 3, occorre formulare meglio il periodo in modo che risulti del tutto chiaro che il conto consuntivo è trasmesso al Ministro

degli affari esteri per l'approvazione di quest'ultimo sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

5) all'articolo 13, relativo ai mezzi finanziari dell'Agenzia, il comma 1 che reca l'elenco di tali mezzi finanziari appare pleonastico, atteso che ripete pedissequamente il contenuto dell'art. 18 della legge istitutiva e va pertanto espunto dal testo.

B) Sotto il profilo sostanziale:

1) all'articolo 2, comma 4, occorre chiarire meglio in cosa consista l'obiettivo di conformare l'attività dell'Agenzia ai principi "di partecipazione e di dialogo strutturato con la società civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo", precisando in particolare che ciò non deve tradursi in forme di cogestione tra soggetti pubblici e privati e in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 25 con riferimento alle funzioni attribuite alla direzione generale della cooperazione allo sviluppo;

2) all'articolo 3, comma 2, si introduce una convenzione tra il Ministro degli affari esteri e l'Agenzia e il successivo art. 5 prevede al comma 1, lett c) che il Direttore dell'Agenzia stipula detta convenzione con il Ministro. Tale previsione, apparentemente incoerente con i poteri di vigilanza e di indirizzo assegnati all'organo politico di vertice, sembra trovare una giustificazione nella necessità di far confluire in un "protocollo" le regole condivise di disciplina delle modalità di collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia; tali regole, poiché coinvolgono le stesse politiche della cooperazione allo sviluppo, non possono che essere ricondotte alle scelte del vertice politico. Allo stesso articolo 3, il comma 1 fa riferimento ai poteri di

indirizzo e di vigilanza del Ministro e di approvazione del bilancio. Con riferimento a quest'ultima previsione parrebbe opportuno specificare le relative modalità e procedure nonché gli effetti derivanti dall'eventuale mancata approvazione di tale importante strumento finanziario;

3) all'articolo 4, comma 4, si introduce una sorta di istituto del silenzio-assenso ai fini dell'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia; tale previsione suggerisce l'opportunità che siano specificate in maniera più puntuale le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministro sugli atti di particolare rilevanza adottati dall'Agenzia (mediante ad esempio l'istituto del rinvio motivato); si ripropone sostanzialmente la problematica esposta con riguardo al precedente art. 3 in tema di bilancio;

4) all'articolo 5, comma 1, lett. n) si prevede che il direttore dell'Agenzia nomini i componenti del comitato direttivo; l'attribuzione diretta al vertice amministrativo di tale potere appare eccessiva e, pertanto, si suggerisce di riservare tale nomina al Ministro su proposta del direttore generale; al medesimo articolo 5, comma 2, lett. d) si prevede che, ai fini della scelta del direttore generale, "i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi ad un colloquio....". Orbene, la disposizione testè richiamata introduce un concetto di idoneità che appare determinante ai fini dell'espletamento della procedura selettiva in questione senza tuttavia indicare in che modo detta idoneità viene conseguita, né con quale punteggio o valutazione, né, infine, con riferimento a quali titoli (culturali, di servizio ecc.). Poiché la questione assume rilievo decisivo ai fini della scelta dell'organo di vertice dell'Agenzia, anche con riferimento

all'osservanza dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa il Collegio ritiene che, quanto meno, nel caso in esame la lettera a) del medesimo comma 2 andrebbe integrata con la previsione dopo la parola "requisiti" della seguente espressione "le modalità e i criteri di determinazione dell'idoneità di cui alla lettera d)";

5) all'art. 6, comma 2, lett. f) la previsione ivi contenuta, secondo la quale il Comitato direttivo esprime autonomamente pareri sulle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità, pare al Collegio eccessiva tenuto conto che le proposte di modifica di che trattasi potrebbero incidere sulle posizioni e sulle funzioni degli stessi componenti il Comitato; si suggerisce pertanto di introdurre, dopo la parola "esprime" le parole "su richiesta del Ministro", con ciò conferendo una maggiore legittimazione al parere del Comitato;

6) all'art. 9, comma 1, primo tigo, dopo le parole "possono essere istituite" occorre aggiungere le seguenti altre "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili" in modo da garantire che l'istituzione delle sedi all'estero non comporti aggravi di bilancio;

7) all'art. 11, comma 3, secondo periodo, occorre aggiungere dopo le parole "per gravi" le seguenti "e motivate" in modo da ancorare il potere di revoca delle missioni all'estero ad oggettive e giustificate ragioni;

8) all'art. 17, capo V, concernente le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti e organismi senza finalità di lucro, il Collegio ritiene preliminarmente di richiamare all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di:

a) prevedere un riferimento espresso anche alle organizzazioni non governative costituite secondo le leggi e le norme interne di altri Paesi

membri dell'U.E;

b) regolare in maniera puntuale le modalità e i criteri di svolgimento delle verifiche. Inoltre al comma 2 si suggerisce di prevedere espressamente tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della legge istitutiva, che debba trattarsi di soggetti o organismi aventi per statuto tra le proprie finalità quelle proprie connesse alla cooperazione allo sviluppo;

9) all'art. 23, in materia di personale, al comma 1 si prevede la possibilità per la Direzione Generale della cooperazione allo sviluppo di mettere a disposizione del direttore generale fin dalla data di efficacia del suo contratto individuale – vale a dire prima ancora che l'Agenzia sia costituita ed operativa – il personale già in posizione di comando presso il Ministero, che abbia espresso l'opzione per essere poi inquadrato nei ruoli dell'Agenzia. Poiché la disposizione de qua va ad incidere sulla posizione di stato di detto personale appare necessario definire in maniera più puntuale in quale rapporto detto personale viene a collocarsi - non già con l'Agenzia non ancora costituita – ma con la figura del direttore generale. A tal fine il Collegio suggerisce l'opportunità di fare ricorso all'istituto del cosiddetto avvalimento, che si è andato affermando e consolidando nell'ambito delle pubbliche amministrazioni con riferimento a fattispecie analoghe a quella in argomento.

10) All'art. 25, comma 6, si prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale favorisca “l'accreditamento” della Agenzia presso l'Unione Europea e le altre organizzazioni internazionali anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta. Poiché non si rinviene detto istituto

dell'accreditamento nel novero delle relazioni tra Stati, la Sezione ritiene di interpretare tale fattispecie come messaggio diplomatico formale con il quale si intende indicare l'Agenzia quale soggetto giuridico titolare delle funzioni in materia di cooperazione allo sviluppo e, quindi, come soggetto qualificato a svolgere relazioni ufficiali in tale ambito.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento ministeriale in oggetto con le osservazioni indicate in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini
Maria Luisa Salvini



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Roma, 24 APR 2015

RELAZIONE PER L'ON. MINISTRO

Oggetto: Schema di regolamento recante Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

<p><i>Visto, si autorizza la trasmissione al Consiglio di Stato</i></p> <p><i>IL MINISTRO</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Finalità del provvedimento</p> <p>1. La legge 11 agosto 2014, n. 125 –“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo”– prevede che, per l’attuazione delle politiche di cooperazione, sia istituita l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. L’articolo 17 della legge n. 125/2014, dispone che lo Statuto dell’Agenzia sia adottato con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presente regolamento dà attuazione a tale disposizione di legge, codificando in maniera organica gli aspetti di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui allo stesso articolo 17, comma 13, della legge n. 125/2014. Lo Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ne disciplina puntualmente le competenze e le regole di funzionamento.</p> <p>2. La rinnovata architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo riallinea il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi Ocse/Dac e valorizza la massima professionalità nelle fasi di gestione e attuazione dei progetti.</p>
---	---

3. L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e gode di una larga capacità di azione, grazie a una personalità giuridica autonoma, a un proprio bilancio e a una propria organizzazione. Mentre al MAECI viene riservato il ruolo fondamentale di analisi e programmazione delle politiche e di gestione dei profili diplomatici delle attività di cooperazione allo sviluppo, l’Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. Essa eroga altresì servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano in tale ambito.

Analisi dell’articolato

Il provvedimento si articola in sette Capi e ventisette articoli.

Il **Capo I** illustra i principi generali che regolano l’Agenzia, definendone l’ambito di azione e le finalità. Esso chiarisce altresì la configurazione del rapporto con il MAECI e le modalità con cui il MAECI esercita i propri poteri di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia.

L’**articolo 1** delimita l’ambito di applicazione del presente provvedimento e introduce le definizioni utili ai fini del regolamento. L’**articolo 2** stabilisce le finalità perseguitate dell’Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e incaricata di svolgere le funzioni attribuitele dalla legge n. 125/2014 già nella gestione della DGCS ai sensi della legge n. 49/1987, nonché i principi fondamentali e gli indirizzi cui essa conforma la propria attività, previsti tra l’altro nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della legge n. 125/2014, nella convenzione periodica tra Ministro e Agenzia e nel piano di efficacia degli interventi approvato dal Comitato congiunto, oltre che nella legge n. 125/2014 stessa.

L’**articolo 3** illustra l’articolazione del rapporto tra l’Agenzia ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che esercita i poteri di indirizzo e vigilanza attribuitigli dalla legge n. 125/2014 avvalendosi della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del MAECI. Al comma 2, si prevede che la convenzione tra Direttore dell’Agenzia e Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 300/1999, definisca le modalità di collaborazione tra l'Agenzia e il MAECI. La convenzione ha cadenza triennale ed è modificabile su richiesta di ciascuna delle parti.

Il Capo II, dedicato all'organizzazione dell'Agenzia, disciplina il sistema e le funzioni degli organi dell'Agenzia, nonché la sua articolazione in uffici, in Italia e all'estero.

L'**articolo 4** individua la normativa applicabile all'Agenzia ed enumera i suoi organi che, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 300/1999, sono il Direttore, il Comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 3 prevede che l'Agenzia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre i commi 4 e 5 rispettivamente precisano i termini per l'esecutività del regolamento interno di organizzazione e stabiliscono che sul testo del regolamento interno di contabilità il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale acquisisca il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli articoli da 5 a 7 stabiliscono le attribuzioni, i rapporti, le funzioni, le modalità di nomina e la composizione dei singoli organi. Il Direttore, secondo quanto previsto dall'**articolo 5** del presente Statuto, rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione delle attività e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Mentre al comma 1 si dettagliano le attribuzioni del Direttore, il comma 2 esplicita le modalità di selezione e descrive la procedura di nomina. In conformità alla legge n. 125/2014, il Direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di una procedura a evidenza pubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il tramite del Vice ministro della cooperazione, in una rosa di almeno tre e non oltre cinque candidati che abbiano superato la selezione svolta da una commissione di cinque membri, nominati dallo stesso Ministro. La selezione è condotta dapprima sulla base della documentazione presentata all'atto della domanda e, successivamente, mediante colloquio. Il trattamento economico onnicomprensivo giuridico ed economico del Direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. La carica di Direttore dell'Agenzia non può essere conferita a persone in quiescenza e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale conserva la possibilità di disporre in ogni

momento la revoca dell'incarico, per inosservanza delle direttive generali e alla luce di risultati negativi rispetto agli obiettivi fissati.

L'**articolo 6** dispone che il Direttore sia coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal Comitato direttivo, composto di quattro dirigenti dell'Agenzia e alle cui riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori. Il Comitato direttivo formula proposte sulla programmazione dell'attività dell'Agenzia, individua misure per migliorare l'economicità della gestione, esprime pareri sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto di cui all'articolo 20 della legge n. 125/2014, sulle convenzioni con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche, sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo, nonché sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità. Il comma 5 chiarisce infine che per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

L'**articolo 7** disciplina invece la composizione e le attribuzioni del collegio dei revisori, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, durano in carica tre anni e svolgono le proprie attività a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, per quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, nonché del regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Il presente statuto illustra quindi l'assetto organizzativo dell'Agenzia che dispone, per lo svolgimento dei compiti di istituto, di uffici in Italia e all'estero (rispettivamente, **articoli 8 e 9**). L'agenzia ha la sede centrale a Roma. La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia sono demandati al regolamento di organizzazione, che il Direttore propone all'approvazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con le modalità previste dalla legge n. 125/2014, possono essere istituite fino a trenta sedi all'estero, dotate di autonomia gestionale e finanziaria, ove possono essere inviati fino a venti dipendenti. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate. Il reclutamento di personale in loco è regolato dalla disciplina applicabile al personale di pari qualifica delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel limite del contingente previsto dalla legge n. 125/2014. I capi delle sedi

all'estero dell'Agenzia rispondono direttamente al Direttore dell'Agenzia per l'uso delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati e possono promuovere, d'intesa con il competente capo della rappresentanza diplomatica o consolare, riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori presenti in loco per la realizzazione di iniziative di cooperazione. Il regolamento interno di contabilità disciplina l'autonomia gestionale e finanziaria delle sedi all'estero, ispirandosi, per quanto compatibili, ad analoghe norme vigenti per i capi delle rappresentanze diplomatiche (cfr. decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010). Restano ferme le competenze dei capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che possono altresì dare direttive ai capi delle sedi all'estero dell'Agenzia in materia di sicurezza.

Seguono le disposizioni in materia di personale del **Capo III**, che regolamenta le modalità di reclutamento e di gestione del personale dell'Agenzia, in conformità alle disposizioni già contenute nella legge n. 125/2014, nonché le modalità per la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative di cooperazione. L'**articolo 10** disciplina le modalità, le procedure e alcuni requisiti (conoscenze linguistiche, possesso della laurea) per il reclutamento del personale dell'Agenzia, suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo. Si stabilisce inoltre che per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni si tenga conto dell'esperienza professionale maturata.

All'**articolo 11** sono descritte le modalità con cui l'Agenzia effettua il monitoraggio e la valutazione in loco delle iniziative di cooperazione, demandando a successiva delibera del Comitato congiunto di cui all'articolo 20 della legge n. 215/2014 la definizione dei criteri e delle modalità di selezione del personale dell'Agenzia, di altre amministrazioni o esterno all'amministrazione stessa da inviare in missione. Nella stessa delibera è determinato il trattamento economico di tale personale. Il personale inviato in missione dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero dell'Agenzia e non può esercitare alcuna altra attività professionale. Per gravi ragioni, anche relative ai rapporti con le Autorità locali, il Direttore dell'Agenzia può revocare l'avvio o la prosecuzione di una missione.

Il **Capo IV** contiene disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi, illustrando dapprima la struttura e le procedure relative al bilancio dell’Agenzia e le modalità con cui si dispone il trasferimento all’estero delle risorse necessarie alla realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari appartenenti all’Agenzia o ad altra amministrazione pubblica (**articolo 12**). Ogni anno il Direttore dell’Agenzia sottopone all’approvazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale una proposta di bilancio preventivo. Tale approvazione deve comunque intervenire entro il 31 dicembre. Entro il 15 aprile di ogni anno, il Direttore trasmette il conto consuntivo al collegio dei revisori dei conti per l’esame, da svolgersi entro i quindici giorni successivi; il medesimo documento è quindi sottoposto all’approvazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 aprile. Sia per la proposta di bilancio preventivo, sia per il conto consuntivo è sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. L’**articolo 13** descrive i mezzi finanziari dell’Agenzia, a norma dell’articolo 18 della legge n. 125/2014, e prevede che il finanziamento statale all’Agenzia sia diviso in tre distinti capitoli, rispettivamente per spese di personale, di funzionamento e per gli interventi.

Sono successivamente illustrate le modalità di collaborazione con partner internazionali, amministrazioni pubbliche, Cassa Depositi e Prestiti SpA e soggetti aventi finalità di lucro (**articoli da 14 a 16**). L’**articolo 14** disciplina nel dettaglio le modalità con cui l’Agenzia può realizzare progetti con il finanziamento dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali o di altri Stati, con particolare attenzione alle procedure da seguire nel caso di gestione decentrata diretta di risorse del bilancio europeo (cd. cooperazione delegata). Le somme ricevute nel quadro di tali forme di finanziamento sono soggette a rendicontazione separata, controllata dal collegio dei revisori dei conti. L’Agenzia presta sostegno e coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione di tali progetti alle altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all’estero. La collaborazione con altre amministrazioni pubbliche è regolata da convenzioni che, ai sensi dell’**articolo 15**, determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. La concessione di contributi è disposta sulla base di inviti pubblici a presentare proposte, previa approvazione del Comitato congiunto di cui all’articolo 20 della legge n. 125/2014, fatta salva la possibilità

dell’Agenzia di affidare direttamente la realizzazione di iniziative con soggetti omologhi in Paesi partner. Il comma 5 prevede infine che siano regolati tramite convenzione, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 125/2014, i rapporti con Cassa Depositi e Prestiti SpA e le relative modalità di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione. L’affidamento di progetti a soggetti aventi finalità di lucro è regolata invece dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e in particolare dal Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge n. 125/2014 (**articolo 16**).

Al **Capo V** sono contenute norme relative alla collaborazione con le organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro. L’**articolo 17** prevede che l’iscrizione di tali soggetti in apposito elenco previsto dall’articolo 26 della legge n. 125/2014 sia effettuata su domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni elencate al comma 2. In coerenza con il mantenimento del principio che le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 sono ONLUS di diritto (art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997, non modificato dalla legge n. 125/2014), si prevede infine che le organizzazioni non governative già idonee ai sensi della legge n. 49/1987 siano iscritte, su semplice richiesta, nell’Anagrafe unica delle ONLUS e che sia attribuito all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il compito di verificare il mantenimento di tali requisiti e di comunicare all’Agenzia delle entrate casi di eventuale perdita degli stessi, ai fini della cancellazione dall’Anagrafe unica delle ONLUS. Il comma 4 regola le modalità di collaborazione tra Agenzia e Agenzia delle entrate per l’applicazione dei benefici previsti all’articolo 26, comma 5, della legge n. 125/2014, e per il mantenimento dell’iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS, ovvero comunicazioni, scambio di informazioni e attività di supporto nella verifica delle attività svolte all’estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.

Le modalità di concessione dei contributi e di gestione dell’affidamento di iniziative a soggetti senza finalità di lucro, mediante procedure comparative pubbliche, sono disciplinate rispettivamente dagli **articoli 18 e 19** del presente statuto. I contributi a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 26 della legge n. 125/2014 sono assegnati

mediante procedure comparative pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Comitato congiunto, su proposta del Direttore, nel rispetto dei principi previsti dal presente Statuto. Le procedure sono indette dall’Agenzia, con cadenza almeno annuale, previa indicazione delle priorità geografiche e tematiche da parte del Comitato congiunto, mediante avvisi pubblici che definiscono modalità e termini di presentazione dei progetti, nonché le procedure di selezione. Sui progetti, valutati da una commissione nominata dal Direttore senza oneri per la finanza pubblica, sono acquisiti i pareri dei capi di rappresentanza diplomatica o consolare competenti in merito alle condizioni politiche e di sicurezza. I finanziamenti possono essere erogati secondo una delle seguenti alternative: per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese, oppure anticipatamente, a condizione che sia presentata un’idonea garanzia, ai sensi del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, lo svolgimento delle iniziative e l’utilizzazione dei fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili e l’Agenzia ne monitora lo sviluppo e ne verifica i risultati. Anche per l’affidamento della realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo è previsto il ricorso a procedure comparative pubbliche; i soggetti affidatari sono selezionati sulla base di condizioni e modalità disciplinati dal Comitato congiunto, su proposta del Direttore.

Il successivo **Capo VI** è dedicato all’adozione di un Codice di comportamento dell’Agenzia, alla valutazione delle iniziative di cooperazione e ai controlli interni sull’attività dell’Agenzia stessa. L’articolo 20 prevede che l’Agenzia adotti un proprio Codice di comportamento, secondo la procedura di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo.

Al successivo **articolo 21** è invece previsto che una convenzione tra MAECI e Agenzia regoli annualmente il trasferimento delle risorse necessarie alla DGCS per la realizzazione del programma delle valutazioni. Tale programma deve comunque essere conforme a linee guida approvate dal Comitato congiunto di cui all’articolo 20 della legge n. 125/2014, utilizzare un sistema di indicatori coerenti con gli standard internazionali in materia e prevedere la consultazione dell’Agenzia, delle rappresentanze diplomatiche, nonché il coinvolgimento dei Paesi partner e il coordinamento con gli altri donatori. Alla documentazione relativa alle attività di

valutazione è data visibilità sui siti istituzionali del MAECI e dell’Agenzia.

Le attività di controllo interno all’Agenzia, a norma dell’**articolo 22**, sono svolte in conformità ai decreti legislativi n. 286/1999 e n. 150/2009. L’Agenzia si avvale dell’organismo indipendente di valutazione del MAECI. Le risultanze delle attività di controllo sono trasmesse al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Chiude il provvedimento il **Capo VII**, che riporta le disposizioni transitorie e finali utili a disciplinare la fase di transizione dall’attuale sistema di cooperazione, disciplinato dalla legge n. 49/1987, al nuovo, introdotto dalla legge n. 125/2014.

Per assicurare le esigenze di graduale passaggio delle funzioni dalla DGCS all’Agenzia, l’**articolo 23** prevede che, a decorrere dalla data di efficacia del contratto del Direttore dell’Agenzia, la DGCS può mettere a sua disposizione il personale che opti per il passaggio all’Agenzia ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che gli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49/1987 possono optare per il passaggio alle dipendenze dell’Agenzia da una data anteriore al primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del presente statuto, mentre il comma 3 prevede che il personale di ruolo o attualmente in comando o fuori ruolo in servizio presso la DGCS può esprimere la propria opzione anche successivamente al primo giorno del sesto mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, considerato che la legge n. 125/2014 non prevede un termine finale per detta opzione.

L’**articolo 24** è dedicato alla gestione del personale, dei compiti e delle funzioni già attribuiti all’Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze, abrogato dalla legge n. 125/2014. Gli organi dell’Istituto agronomico per l’Oltremare cessano di operare effetti dal primo giorno del sesto mese dall’entrata in vigore del presente Statuto e il regolamento di organizzazione dell’Agenzia prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze, nei locali demaniali già nella disponibilità dell’Istituto e con competenze delineate alla luce delle attuali. Entro il trentesimo giorno anteriore a tale data, il Direttore generale dell’Istituto provvede altresì a presentare al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Direttore dell’Agenzia una

ricognizione delle attività in essere e una relazione finale sui risultati di gestione, ai fini del passaggio di consegne con il capo della costituenda struttura di livello dirigenziale non generale. L’Agenzia si occupa delle prosecuzione degli interventi affidati dalla DGCS; per i finanziamenti ottenuti dall’Istituto da altri soggetti, nonché per ogni altro rapporto giuridico attivo o passivo, ivi inclusa la titolarità dei beni mobili e delle attrezzature, l’Agenzia succede a titolo universale all’Istituto stesso per espressa previsione di legge.


Il successivo **articolo 25** disciplina l’armonizzazione degli interventi in corso trasferiti dalla gestione della DGCS all’Agenzia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dispone il trasferimento all’Agenzia dei fondi necessari per la prosecuzione degli interventi non conclusi al primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del presente statuto, sulla base di una ricognizione effettuata dalla DGCS. Gli interventi eseguiti in collaborazione con partner internazionali, altre amministrazioni pubbliche, soggetti a scopo di lucro e della società civile e gli effetti dei contratti registrati dalla DGCS prima del primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore dello Statuto restano regolati dalla disciplina vigente alla stessa data. Anche le missioni in corso proseguono fino alla data di conclusione prevista, salva diversa disposizione del Direttore dell’Agenzia; nelle more dell’adozione di criteri e modalità di selezione del personale da inviare in missione e della definizione del relativo trattamento economico, sono applicate le disposizioni in materia cui si attiene la DGCS. Si prevede infine che la DGCS favorisca l’accreditamento dell’Agenzia presso l’Unione europea e altre organizzazioni internazionali per lo svolgimento di progetti cofinanziati o in gestione centralizzata indiretta (cd. cooperazione delegata dell’UE). Per questi progetti, il trasferimento delle responsabilità dalla DGCS all’Agenzia è subordinato al consenso del soggetto finanziatore. Pur trattando il presente regolamento dello Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, le disposizioni che riguardano direttamente il MAECI sono essenziali per assicurare un ordinato passaggio di consegne tra la DGCS e l’Agenzia, che non avrà compiti nuovi, bensì assumerà compiti attualmente svolti dalla DGCS, senza compromettere la necessaria continuità dell’attività in corso. La disciplina delle modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso è peraltro specificamente elencata tra i contenuti dello Statuto nella stessa legge istitutiva (art. 17, comma 13, lettera i) della legge n.

125/2014), mentre l'articolo 32, comma 1, della medesima legge n. 125/2014 prevede che lo Statuto disciplini le "modalità di trasferimento" degli interventi in corso.

L'**articolo 26** stabilisce la trasformazione delle unità tecniche di cooperazione in sedi all'estero dell'Agenzia, disciplina il passaggio del relativo personale e prevede che il regolamento interno di contabilità stabilisca le modalità di trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle unità tecniche al patrimonio dell'Agenzia. In particolare, gli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49/1987 che optino per il passaggio alle dipendenze dell'Agenzia conservano l'incarico rivestito per essere confermati o trasferiti ad altro incarico nei sei mesi successivi all'entrata in vigore effettiva della riforma. Viceversa, gli esperti che dovessero optare per il mantenimento in servizio presso il MAECI sono richiamati di diritto al MAECI dalla medesima data. Tale disposizione appare necessaria in quanto la legge n. 125/2014 non disciplina la gestione degli uffici all'estero, che continueranno ad operare cambiando denominazione e natura giuridica, durante il periodo di transizione dall'attuale alla nuova architettura istituzionale. Tale aspetto riveste invece grande importanza, al fine di assicurare un passaggio ordinato e la continuità dell'attività in corso, sia sotto il profilo gestionale che per gli aspetti contabili e amministrativi, nonché nell'interlocuzione con le Autorità straniere in loco. Il personale assunto in loco ai sensi della legge n. 49/1987 in servizio al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente statuto è attribuito alle sedi per il periodo previsto al rispettivo contratto, nel rispetto dei limiti previsto dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014, mantenendo peraltro l'inquadramento previdenziale di provenienza.

L'**articolo 27** dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in ragione del lungo termine previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 125/2014 affinché lo Statuto esplichi pienamente i propri effetti.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO


DIRETTORE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

MINUTA



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
IL CAPO DI GABINETTO
8654

Roma, 23 APR. 2015

Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
- Ufficio legislativo

Oggetto: Schema di regolamento recante "Statuto dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo".

Si fa riferimento allo schema di provvedimento in oggetto, trasmesso con nota n.
75441, del 9 aprile 2015.

Al riguardo, acquisite le valutazioni dei dipartimenti di questo Ministero, nonché
dell'Agenzia delle Entrate, si comunica che nulla osta all'ulteriore corso dello stesso.

Cons. Roberto Garofoli



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

GABI - Ufficio legislativo

Capo Ufficio Legislativo



MAE0754412015-04-09

Protocollo MAE0754412015-04-09
Data 09 APRILE 2015
Classifica NON CLASSIFICATO
Posizione M/1
Tipo Elettra STANDARD

Per ECONOMIA E FINANZE UFF. COORDIN.
LEGISLAT
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

e.p.c. SVM - SEGRETERIA PISTELLI

SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE UL
FINANZE
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MIN. PUBBLICA AMM. E SEMPLIFICAZIONE
UL
VIA VITTORIO EMANUELE 115
00186 ROMA RM
IT

MIN. ECONOMIA E FINANZE UL ECONOMIA
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MIN ECONOMIA E FINANZE - UCD
GABI - UFFICIO RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO

GABI - GABINETTO DEL MINISTRO

DGRI - D.G. RISORSE E INNOVAZIONE

DGCS - D.G. COOPERAZIONE ALLO
Sviluppo

Mezzi
Trasmissivi

ECONOMIA E FINANZE UFF. COORDIN. LEGISLAT - ALTRO
MIN. ECONOMIA E FINANZE UL ECONOMIA - ALTRO
MIN. PUBBLICA AMM. E SEMPLIFICAZIONE UL - ALTRO


MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS - ALTRO
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE UL FINANZE - ALTRO

Oggetto SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "STATUTO DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO". CONCERTO INTERMINISTERIALE.

Riferimento NOTE MEF-COORDINAMENTO LEGISLATIVO N. 120/UCL2182 DEL 2.02.2015 E N. 226/UCL2192 DEL 26.02.2015

Testo Ai fini dell'acquisizione del previsto concerto di codesta amministrazione, si trasmette lo schema di regolamento in oggetto, corredata delle relative relazioni, cui sono state apportate le modifiche necessarie per tenere conto delle osservazioni di codesto dicastero.

All'articolo 17 del regolamento in esame è stato inoltre inserito un nuovo comma, elaborato d'intesa con il Dipartimento delle finanze, per regolare le modalità di collaborazione tra l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e l'Agenzia delle entrate ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 125/2014 e del mantenimento dell'iscrizione dei soggetti della cooperazione allo sviluppo senza fini di lucro nell'Anagrafe unica delle ONLUS.


CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
STEFANO.SOLIMAN

Allegati Relazioni_Statuto.zip
Statuto_Agenzia_09_04_2015.docx